



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

-- == oo00oo == --

VERBALE N. 43 DEL 2 AGOSTO 2016
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Trasmesso a mezzo PEC del 02.08.2016

L'Organo di Revisione, composto nelle persone di:

Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente

Rag. Angelo LINCI, revisore

Dott. Nazzareno TOSSICI, revisore

del Comune di CASTELFIDARDO

- Visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;
- Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
- Vista la legge 11.08.2014, n. 114;
- Vista la legge 28.01.2016, n. 11;
- Visto lo statuto del Comune;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- Viste le deliberedelle Corte dei Conti: Sez. Autonomie n.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--=oo00oo==--

10/SEZAUT//2016/QUMIG del 18 marzo 2016 depositata in data 23 marzo 2016; Sezione Autonomie, n. 18-SEZAUT-2016-QMIG del 13.05.2016; Sezione delle Autonomie con deliberazione del 24.03.2015 n. 11; delle Marche con delibera n.141/2014/PAR del 17.12.2014; della Puglia, con delibera n. 114/PAR/2014 del 28.05.2014; del Veneto con parere del 17.12.2015 n. 568; della Lombardia, parere del 01.10.2014 n. 247; del Piemonte con parere del 02.10.2014 n. 197; dell'Abruzzo con delibera n. 358/2015/QMIG del 22.12.2015; della Lombardia con deliberan. 442/2013/PAR; ai cui principi il collegio dei revisori ritiene di doversi uniformare per i motivi di cui *infra* al precedente verbale-parere n. 18 del 31.03.2016 e al presente parere;

nell'ambito delle sue funzioni:

- di collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune di Castelfidardo,
- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità,
- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale;

in data 2 agosto 2016 ha svolto la seguente attività di revisione al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.

P R E M E S S O

1. In data 23 marzo 2016 il Responsabile del I° Settore chiedeva al Collegio di fornire il proprio parere in merito all'*ipotesi di contratto decentrato integrativo per la definizione dei criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione*", allegando la seguente documentazione:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

-- == oo00oo == --

- ipotesi di contratto decentrato integrativo (pre – intesa) composta da due pagine;
- regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione con allegata “scheda ripartizione incentivo svolgimento attività di progettazione interna (ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- *“relazione illustrativa e tecnico finanziaria al contratto integrativo aziendale sulle modalità e criteri di ripartizione del Fondo per la Progettazione e Innovazione”.*

Con verbale-parere n. 18 del 31.03.2016, il Collegio, affrontati i diversi profili normativi che regolano l'istituto dell'incentivo alla progettazione e formulati alcuni rilievi ed osservazioni, sia in ordine alla carenza degli atti prodotti (per i quali si segnalava la conseguente necessità da parte dell'Ente di mettere a disposizione dell'organo di controllo quelli mancanti ed ogni necessario chiarimento), sia relativamente al regolamento in via di approvazione, in molti aspetti lacunoso e in contrasto con la normativa anche alla luce dei doversi pronunciamenti della Corte dei Conti in materia, emetteva il proprio parere.

1.1. In data 28.07.2016, il Responsabile del III Settore - Lavori Pubblici, forniva i propri chiarimenti relativamente ai punti da 4 a 10 oggetto dei rilievi del Collegio ed allegava un prospetto delle **“QUOTE INCENTIVO PROGETTAZIONE ACCANTONATE DA LIQUIDARSI CON IL REGOLAMENTO IN CORSO DI APPROVAZIONE”**, con i seguenti progetti in corso di incentivazione:

- 1) Progetto lavori realizzazione area verde via Puccini/modugno: 596,58; atto accantonamento det. 3/676 del 12/12/2014 (R.U. n. 2092/2014), di approvazione dello stato finale;
- 2) Progetto muro di sostegno strada provinciale collegamento stradale tra la S.P. 10 Camerano-Loreto e S.P. 3 val Musone: importo € 758,28; atto accantonamento det. 3/308 del 10/06/2015 (R.U. n. 1018/2015), di approvazione dello stato finale;
- 3) Progetto Lavori Efficientamento energetico scuola elementare Fornaci: importo € 1.364,93; atto accantonamento det. 3/417 del 30/09/2015 (R.U. n. 1369/2015), di



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--=oo00oo==--

approvazione dello stato finale;

- 4) Progetto lavori di realizzazione II lotto collegamento stradale tra la S.P. 10 Camerano-Loreto e S.P. 3 val Musone: Importo 13.459,35, di cui circa il 50% da liquidare alla Provincia che ha redatto il progetto; atto accantonamento det. 3/420 del 02/10/2015 (R.U. n. 1383/2015), di approvazione dello stato finale;
- 5) Progetto lavori di costruzione Rotatoria incrocio vie D.Chiesa, Torres e delle querce: € 2.339,28. In corso di approvazione documentazione finale e relativo accantonamento (fine Luglio 2016).

Il Responsabile del III Settore, concludeva la nota richiedendo un (ulteriore) "*parere definitivo alla luce dei chiarimenti sopra evidenziati*".

2.1. Richiamati i rilievi e le osservazioni di cui al verbale-parere n. 18 del 31.03.2016, il collegio ritiene di doverli confermare anche in questa sede per i motivi di seguito esposti edessendo nel frattempo intervenute anche ulteriori pronunciamenti della Corte dei Conti a maggior chiarimento dell'istituto in argomento.

Il Collegio rileva, altresì, la tardività delle note del Responsabile di Settore e dell'ulteriore richiesta di parere a supporto dell'emanando regolamento, essendo già approvato, il bilancio di previsione 2016-2016, il rendiconto 2015, gli assestamenti generali al bilancio 2016-2018 e, per ultimo, gli equilibri di bilancio.

O S S E R V A

In ordine alle controdeduzioni del responsabile di Settore, il Collegio, seguendo l'ordine sistematico della nota che riprende le osservazioni del verbale-parere n. 18 del 31.03.2016, ferme restando le valutazioni, i rilievi e le osservazioni già formulate che si devono intendere ribadite e confermate, evidenzia quanto segue.

1. controdeduzioni al punto 4 del verbale



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--=oo00oo=--

a) la nozione di collaboratori di cui al comma 7-ter dell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 fa riferimento alle professionalità, di norma tecniche, all'uopo individuate in sede di costituzione dell'apposito staff, le quali devono porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte e nei termini preventivati (*Corte di Conti delibera del 13 maggio 2016, n. 18/SEZAUT/2016/QMIG*).

Si ricorda che con deliberazione n. 141 del 2014, la Sezione regionale di controllo per le Marche ha fornito una lettura restrittiva della nozione di collaboratore, escludendo che la stessa possa essere estesa per incentivare il personale tecnico e amministrativo:

- a) addetto ai procedimenti di esproprio;
- b) addetto alle attività relative agli accatastamenti e ai frazionamenti;
- c) responsabile o addetto allo svolgimento della procedura di gara.

Facendo applicazione del principio di tassatività, la pronuncia recita: *"... Pertanto, i dipendenti - tecnici ed amministrativi - diversi dal RUP, dal progettista, dal direttore lavori, dall'incaricato del piano di sicurezza, dal collaudatore e dai relativi collaboratori, benché svolgano attività comunque connesse alla realizzazione di opere pubbliche possono essere incentivati utilizzando soltanto gli ordinari istituti contrattuali e le relative risorse finanziarie stanziare in base alle norme dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro"*; conseguentemente, nel regolamento per la figura di collaboratore va richiamato lo staff tecnico costituito a supporto delle figure professionali esplicitamente individuate dall'art. 93 d.lgs. 163/2006, per lo svolgimento di attività strettamente connesse con la progettazione, evitando così un'estensione del perimetro applicativo degli incentivi, attraverso la nozione di "collaboratore". Si rinvia al riguardo anche a quanto previsto dall'art. 10 del DPR n. 207/2010 con la raccomandazione di tener conto nel regolamento di quanto ivi previsto e di *<<delimitare la portata definitoria del termine "collaboratori", evitando uno sproporzionato ampliamento, in sede di corresponsione dell'incentivo, della platea dei beneficiari>>* (*Corte di Conti delibera del 13 maggio 2016, n.*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--=oo00oo==--

18/SEZAUT/2016/QMIG).

Peraltro, si coglie l'opportunità offerta dal Responsabile del Settore che ha richiesto l'ulteriore parere, per segnalare la necessità che nel regolamento venga chiarito ulteriormente il rapporto della figura direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza.

Infatti, seppure l'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, quando espletata dal personale tecnico interno, investito della funzione di direttore dei lavori o di direttore operativo (collaboratore del primo), può beneficiare dell'incentivo previsto dal novellato art. 93, comma 7 -ter del d.lgs. n. 163/2006, in sede di contrattazione integrativa, è necessario considerare autonomamente le due funzioni (quella di direttore dei lavori e quella di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione), in modo da attribuire correttamente ai dipendenti incaricati la quota del fondo costituito dall'amministrazione ai sensi dei commi 7-bis e 7-ter (pari al 80% di una percentuale, nel limite massimo del 2%, dell'importo posto a base di gara). Ciò premesso, nel caso in cui, infatti, l'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sia espletata dallo stesso direttore dei lavori, munito dei prescritti requisiti professionali e di formazione, quest'ultimo potrà beneficiare di una quota di fondo riferita anche a tale attività (percentuale della quota di fondo spettante all'ufficio di direzione dei lavori). Nel caso in cui, invece, la funzione sia espletata da un direttore operativo, sarà quest'ultimo a poter beneficiare della quota dell'incentivo riferita al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione mentre, simmetricamente, il direttore dei lavori potrà percepire un incentivo decurtato della percentuale spettante al direttore operativo.

Infine si raccomanda di prevedere nel regolamento, conformemente alla recente delibera più volte richiamata della Corte dei Conti, Sezione Autonomien. 18/SEZAUT/2016/QMIG del 13.05.2016, *"in modo analitico, una gradazione delle percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal sopraindicato personale dei criteri di proporzionalità, logicità, congruenza e ragionevolezza, e, in ogni caso, in maniera tale da*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

-- = 000000 = --

permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano state affidate a professionisti esterni, una partecipazione delle altre figure professionali interne percentualmente contenuta, che non sviscisi la finalità di contenimento della spesa perseguita dalle disposizioni in commento".

b) relativamente alla devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, era prevista la graduazione delle percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni, la predetta devoluzione (cfr. deliberazioni dell'Autorità di vigilanza n. 315 del 13/12/2007, n. 35 del 08/04/2009, n. 18 del 07/05/2008 e n. 150 del 02/05/2001);

2. controdeduzione al punto 5 del verbale

a) si evidenzia l'apparente contrasto tra quanto si afferma nella relazione tecnico - finanziaria allegata dall'Ente, in base alla quale l'ammontare dell'incentivo è stato determinato in base alla <<programmazione annuale degli obiettivi dell'Ente>> e quanto invece previsto dalla normativa medio tempore vigente secondo la quale il momento da prendere in considerazione per determinare il sorgere del diritto all'incentivo non è l'aggiudicazione dell'opera o dellavoro (con l'esclusione, quindi, di un appalto di fornitura di beni o di servizi) ma la sua approvazione e il suo inserimento nei documenti di programmazione e di bilancio, secondo le disposizioni del codice (art. 128) e del TUEL.

Va anche opportunamente previsto che la misura dell'incentivo spettante in concreto dipenderà dai criteri di riparto assunti nel regolamento, per le sole attività che sono state e che verranno effettivamente poste in essere "per ciascuna opera o lavoro", secondo i criteri e nella misura stabilita dalla disciplina vigente al momento dell'approvazione dell'opera tenendo presente che il regolamento deve consentire il



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--=oo00oo=--

calcolo della percentuale effettiva attraverso una congrua e proporzionale gradazione di valori/punteggi da attribuire ai due coefficienti.

Va ricordato che il riconoscimento del diritto e quindi l'effettiva erogazione dei compensi rimangono subordinati all'avvio della gara pubblica, quantunque successivo alla data di entrata in vigore della riforma. Si richiama sul punto l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza contabile secondo il quale l'ancoramento del fondo incentivante alla base di gara (e non all'importo oggetto del contratto, né a quello risultante dallo stato finale dei lavori) esclude la previsione e l'erogazione del compenso nel caso in cui l'iter dell'opera o del lavoro non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d'invito (*Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 442/2013/PAR*).

3. controdeduzione al punto 6 del verbale

Si ribadisce la necessità di una più analitica descrizione dell'entità e complessità dell'opera in funzione di una maggiore gradazione del riconoscimento del compenso e si rinvia a quanto osservato nel precedente verbale.

4. controdeduzione ai punti 7, 8, 9 e 10 del verbale

Si rinvia a quanto osservato nel precedente verbale - parere n. 18 del 31.03.2016.

Restano privi di riscontro diversi rilievi e osservazioni formulati dal Collegio così come la documentazione richiesta nel precedente verbale-parere n. 18 del 31.03.2016.

Si raccomanda all'Ente di attenersi scrupolosamente a quanto segnalato dal Collegio dei Revisori al fine del corretto utilizzo delle risorse.

E' nelle suesposte osservazioni il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla nota del 28.07.2016 del Responsabile del III Settore, avente per



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--=oo00oo=--

oggetto: < < *controdeduzioni parere verbale revisori regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione*".

Si pubblichi sul sito dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chiuso in Morrovalle in data 2 agosto 2016

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini (*presidente estensore*)

Dott. Angelo Linci (*revisore*)

Dott. Nazzareno Tossici (*revisore*)